



COMUNE DI ROCCADASPIDE
Provincia di Salerno

**REGOLAMENTO COMUNALE DEL
PASCOLO**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 30/11/2022

REGOLAMENTO DEL PASCOLO

*ai sensi dell'art. 18 della L. R. n. 11/96 e degli artt. 106 e 129 del
Regolamento regionale n. 3/2017*

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)

SOMMARIO

ART. 1 - Disciplina di riferimento	3
ART. 2 - Competenza territoriale	3
ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo	3
ART. 4 - Esercizio del pascolo	3
ART. 5 - Divieto di pascolo	4
ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo	5
ART. 7 - Pascolo abusivo	6
ART. 8 - Tipologia capi di bestiame	6
ART. 9 - Fida altrui	6
ART. 10 - Custodia del bestiame	6
ART. 11 - Prescrizioni per la fida	6
ART. 12 - Produttività dei pascoli	7
ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo	7
ART. 14 - Territori di pascolo	8
ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo	8
ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo	8
ART. 17 - Miglioramento colturale	8
ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato	8
ART. 19 - Adempimenti	9
ART. 20 - Tassa di fida pascolo	9
ART. 21 - Domanda di fida pascolo	9
ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo	10
ART. 23 - Eventuale graduatoria fida	10
ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo	10
ART. 25 - Norma di rinvio	10
ART. 26 - Divieti	11
ART. 27 - Accertamenti	11
ART. 28 - Pascolo anticipato o posticipato	11
ART. 29 - Sanzioni	11
ART. 30 - Tariffe di fida pascolo	12
ART. 31 - Destinazione dei proventi di fida	12
ART. 32 - Controlli	12
ART. 33 - Modifiche	12
ART. 34 - Rinvio	12

ART. 1 - Disciplina di riferimento

1. La disciplina del pascolo fa riferimento alla Legge 16 giugno 1927, n.1766, (Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto del 26 febbraio 1928, n.332), alle L. R. del 17 marzo 1981, n. 11, ss.mm.ii., alla L. R. 7 maggio 1996, n.11 e ss.mm.ii., nonché soggiace all'osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale n. 3/2017 e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in esso contenute ed a quanto prescritto dal Piano di Gestione Forestale.

ART. 2 - Competenza territoriale

1. I soggetti di cui al successivo art.3, comma 1, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, sono titolari esclusivi ed esercitano i diritti di uso civico sui terreni pascolivi in uso civico che ne sono gravati così come individuati nel Decreto Commissariale di assegnazione a categoria del 02 Gennaio 1938.

2. I soggetti di cui al successivo art.3, comma 2, nel rispetto delle Leggi nazionali e della Regione Campania, esercitano il diritto pascolo in virtù di fida pascolo sui terreni pascolivi non gravati da uso civico di categoria A non inclusi nel predetto Decreto Commissariale.

ART. 3 - Titolarità del diritto di Pascolo

1. All'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di Roccadaspide, gravato da diritto di uso civico di categoria "A", hanno diritto:

a. i Cittadini residenti nel Comune di Roccadaspide da almeno tre anni e titolari di tale diritto;

2. All'esercizio del pascolo sul territorio del Comune di Roccadaspide, non gravato da diritto di uso civico di categoria "A", possono concorrere i Cittadini residenti del Comune, previo Avviso pubblico.

ART. 4 - Esercizio del pascolo

1. L'estensione della superficie pascolabile del Comune di Roccadaspide è di complessivi ettari 1098.70,62, così come individuata nel Piano di Gestione Forestale dell'Ente, vigente per il decennio 2006/2015 e ripartita come di seguito:

SUPERFICIE PASCOLABILE TOTALE			
Tipologia	Superficie gravata da Uso civico - Ettari	Assenza di Uso civico - Ettari	Totale - Ettari
Aree pascolive (art.126 del Regolamento regionale n. 3/2017)	244,2634	0.00	244,2634
Boschi pascolabili (art.126 del Regolamento regionale n.3/2017)	854,4428	0.00	854,4428
TOTALE	1098.70,62		1098.70,62

2. L'esercizio del *pascolo permanente* s'intende esteso principalmente a quella parte del territorio comunale assegnata alla categoria "A" degli Usi Civici dal richiamato Decreto Commissariale, in virtù dell'art. 11 della Legge n.1766/1927 e nel rispetto degli artt.18 e 31 della L. R. 11/96 e ss.mm.ii..

3. L'esercizio del pascolo, tramite licenza, è soggetto all'osservanza delle disposizioni della L. R. n.11/96 e ss.mm.ii., delle vigenti Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale del Regolamento regionale n.3/2017 nonché del Piano di Gestione Forestale.

4. La fertilità, la produttività ed il ricoprimento delle aree a pascolo devono essere salvaguardate.

5. Ogni anno il Comune stabilisce, con Giusta Delibera di Giunta o di Consiglio Comunale, la superficie di aree pascolabili assegnabili con uso civico, tenendo conto delle fotografie aeree scattate da Organi competenti e della ripartizione di cui al comma 1 dell'art. 4; il Comune si riserva di assegnare la parte restante per uso diverso da quello disciplinato dal presente regolamento;

6. A ogni richiedente sarà assegnata una superficie di pascolo determinando, annualmente, un coefficiente (k), derivato dal rapporto della superficie totale assegnabile, al netto della superficie assegnata agli aventi diritto a titolo di premialità ex art. 23 del presente Regolamento, e il carico complessivo di bestiame espresso in UBA (es.: 1000 ha assegnabili - 100 ha premialità / 1500 UBA richiedenti totali = 0,60 ha UBA); il coefficiente (k) sarà moltiplicato per il carico complessivo di bestiame espresso in UBA per ogni richiedente (es.: Mario Rossi ha fatto richiesta per 80 UBA * 0,60 k = 48 ha);

ART. 5 - Divieto di pascolo

1. Il pascolo è vietato:

a. sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;

b. sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;

c. su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Regolamento Regionale n.3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (articolo 126) e per un periodo non inferiore a 10 anni per i boschi (articolo 127), salvo ulteriore divieto dell'autorità forestale;

d. sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;

e. su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art.5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi dell'art.12, della Legge 1766/1927, dell'art.41 del R.D. 332/1928, degli art.10 della L. R. 11/96 nonché del Regolamento regionale n.3/2017.

2. Il pascolo nei boschi e nelle selve castanicole è regolamentato come segue:

a. il pascolo delle capre nei boschi è sempre vietato;

b. nei boschi cedui, il pascolo del bestiame ovino è vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;

c. nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellame abbia raggiunto l'altezza media di metri 3;

d. nelle fustaie laddove sono previsti tagli di preparazione e di sementazione;

e. nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.G.F.;

f. nei cedui misti, come individuati dal Piano di Gestione Forestale laddove vi siano state ceduazioni nei sei anni precedenti;

g. nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;

h. nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;

i. nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali.

3. Il pascolo nei terreni pascolivi è regolamentato come segue :

a. il pascolo vagante o brado, cioè senza idoneo custode, può esercitarsi solo sui terreni privati, appartenenti al proprietario degli animali pascolanti o detenuti con titoli diversi dalla proprietà ai sensi di Legge, purché opportunamente recintati a mezzo di chiudende;

b. è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;

c. caprini vanno immessi al pascolo nei siti indicati ed autorizzati dagli Organi Comunali competenti.

4. Il pascolo nei castagneti da frutto è regolamentato come segue:

a. è sempre vietato il pascolo nei castagneti da frutto salvo espressa autorizzazione e che il fondo sia interamente recintato ;

ART. 6 - Licenza di pascolo e fida pascolo

1. Il Comune, sulla scorta di un Avviso pubblico, assegna ai richiedenti e aventi diritto la superficie di terreno a pascolo;

2. I Cittadini aventi diritto sono tenuti a pagare al Comune una tassa di fida per il pascolo degli animali nei demani comunali, quantificata dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale;

3. La fida è pagata dagli aventi diritto prima dell'immissione al pascolo entro il 31 marzo pena la decadenza dal diritto del loro uso;

4. Il Comune si riserva il diritto di revocare/sospendere l'uso dei pascoli durante il periodo di vigenza per difetto di requisito sopraggiunto in corso di esercizio;

5. La fida è stabilita dall'Amministrazione Comunale nel rispetto dell'art.46 del R. D. 332/1928;

6. Agli aventi diritto verrà riconosciuta la "*licenza di pascolo*" condizionata al pagamento della fida, nel rispetto delle determinazioni dell'Amministrazione comunale.

7. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva a titolo doloso, per incendi di boschi o di cespugliati a chiunque appartenenti e a chi risulta moroso con il Comune di Roccadaspide, non solo per il diritto *de quo*.

ART. 7 - Pascolo abusivo

1. Per il pascolo abusivo nei terreni pascolivi si deve considerare il danno arrecato all'ambiente boschivo commisurandolo all'alimento consumato dal bestiame pascolante e calcolato in fieno normale equivalente al prezzo corrente del più prossimo mercato di consumo. La quantità dell'alimento è computata per ciascun giorno e sua frazione di pascolo abusivo, come segue:

- a. da Kg. 10 a Kg. 20 di fieno normale per ogni capo bovino o cavallino adulto;
- b. da Kg. 5 a Kg. 10 di fieno normale per ogni giovenca, vitello o puledro;
- c. da Kg. 1,5 a Kg. 2 di fieno normale per ogni capo ovino o caprino.

2. Per il pascolo abusivo nei castagneti da frutto, selve castanicole e nei boschi, il danno arrecato al patrimonio boschivo deve calcolato secondo le tabelle allegate alla vigente normativa Regionale oltre a quanto previsto dal precedente comma 1.

ART. 8 - Tipologia capi di bestiame

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono esclusivamente:

- a. i bovini in genere;
- b. gli equini in genere;
- c. gli ovini ed i caprini in genere. Questi ultimi esclusivamente sulle aree dove il pascolo è possibile senza che gli stessi arrechino danno al patrimonio silvo-pastorale dell'Ente. Il pascolo dei caprini in bosco è comunque vietato.

ART. 9 - Fida altrui

1. È proibito agli aventi diritto immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3 del presente regolamento.

2. I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita dalla Giunta Comunale, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal terreno demaniale pascolabile ed il divieto di fida propria per anni cinque.

ART. 10 - Custodia del bestiame

1. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, così come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna non secca.

2. Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati.

3. La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 18 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino/equino o 100 capi di bestiame minuto (ovini/caprini).

ART. 11 - Prescrizioni per la fida

1. I cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nei terreni di uso civico destinati a pascolo devono, all'atto dell'istanza:

- a. dichiarare in forma scritta, in anticipo all'ufficio comunale addetto, le specie ed il numero di animali che intendono immettere al pascolo identificabili tramite il relativo marchio auricolare;
- b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna con data non antecedente a tre mesi, fermo restando che, prima dell'immissione al pascolo, è necessario dimostrare il mantenimento del requisito sanitario con comunicazione di spostamento mandria (mod. 6) per ragioni di pascolo, ai sensi dell'art.41 del D.P.R. 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- c. essere in possesso della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da malattie infettive (Brucellosi, Leucosi, tubercolosi);
- d. assicurare che gli animali siano identificati in conformità alle vigenti norme sanitarie;
- e. assicurare per i soli animali equini, che siano identificati per ogni singolo allevamento tramite collare colorato o altro segno distintivo approvato dall'autorità sanitaria;
- f. aver pagato la fida per l'anno in corso e per le annualità precedenti;
- g. essere in regola con quanto previsto dal Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2011, n.136", e successive modifiche ed integrazioni.
- h. di impegnarsi a richiesta dell'Ente a riunire in un sol corpo la mandria al fine di consentire lo svolgimento di eventuali controlli da parte degli Enti preposti;

ART. 12 - Produttività dei pascoli

1. Allo scopo di tutelare la produttività dei pascoli, in accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale vigente, l'ingresso su territori pascolivi, gravati o meno da diritto di uso civico, è autorizzato in conformità alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n.3/2017 e ss.mm.ii.;
2. Tali termini potranno, eccezionalmente, essere modificati dall'amministrazione comunale secondo l'andamento stagionale e della configurazione dei terreni.

ART. 13 - Carico di bestiame - durata e periodo del pascolo

1. In accordo con le prescrizioni contenute nel Piano di Gestione Forestale vigente, nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti di cui al Regolamento regionale n. 3/2017, il carico massimo di bestiame su terreni comunali pascolabili, espresso in UBA e distinto per specie, è il seguente:

Tipologia di area pascolabile	Superficie (Ettari)	Carico massimo di bestiame (UBA)*	
		UBA per Ettaro/ann	UBA totali/anno
Aree pascolive (art. 126 del Regolamento regionale n.	244,2634	0.35	85,49
Boschi pascolabili (art. 126 del Regolamento regionale n.	854,4428	0.08	68,35
TOTALE	1.098,7062		153,84

*Coefficienti di conversione capo/UBA ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 come modificato ed integrato dal regolamento n. 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016: Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni = 1 UBA; Equini di oltre 6 mesi = 1 UBA; Bovini da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA; Bovini ed equini di età inferiore a 6 mesi = 0,4 UBA; Ovi – caprini = 0,15 UBA.

2. Il pascolo tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio. Al di sopra degli 800 mt s.l.m. fino ad un massimo di sei mesi all'anno (art.1, comma 100, L. R. n.16/2014).

3. Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni pascolivi interessati, gravati o meno da diritto di uso civico, tutti gli animali;

4. I terreni interessati dal pascolo, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare per il periodo invernale;

5. Il Sindaco, con motivata Ordinanza, potrà anticipare o ritardare tali date qualora si verificino eccezionali eventi atmosferici o per altri gravi motivi particolari.

ART. 14 - Territori di pascolo

1. Nell'individuazione ed indicazione delle aree pascolabili dovranno essere precisate le aree interessate dalle *Pratiche Locali Tradizionali* – P.L.T. - legate al pascolo, ai fini dell'accesso degli allevatori interessati al sostegno previsto dalla politica agricola comune (D.G.R. dell'8/5/2015, n.242, e ss.mm.ii., art. 100 del Regolamento regionale n.3/2017).

2. Il demanio comunale interessato dalla pratica dell'esercizio del pascolo è individuato nel prospetto allegato (Allegato A);

3. Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui demani ai quali la fida si riferisce

ART. 15 - Controllo sanitario del bestiame ammesso al pascolo

1. Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita veterinaria, al cui esito positivo dovrà seguire concessione di spostamento mandria.

2. Il bestiame non ritenuto sano ed idoneo potrà essere sostituito da altro della stessa specie.

3. L'interessato dovrà, ad ogni opportuna richiesta, esibire il relativo certificato veterinario.

ART. 16 - Certificato di licenza di pascolo

1. Ogni conducente di bestiame ammesso alla fida dovrà essere munito di un certificato, di cui al precedente art.6 – comma 6, rilasciato dal Comune di Roccadaspide (Sa) indicante le sue generalità, il nome del proprietario degli animali, la specie ed il numero degli animali fidati nonché il marchio di distinzione dichiarato in domanda. Detto certificato dovrà essere esibito a qualsiasi richiesta degli agenti forestali e comunali.

ART. 17 - Miglioramento colturale

1. L'esercizio del pascolo nelle zone che saranno assoggettate al miglioramento colturale sarà regolato dal soggetto di programma (Comunità Montana o Comune).

ART. 18 - Sanzione per pascolo non autorizzato

1. Qualunque titolare di licenza di pascolo del Comune di Roccadaspide che denunciasse del bestiame forestiero come di sua proprietà, o comunque non avente diritto al pascolo, verrà immediatamente escluso da tutti i pascoli demaniali con la perdita della tassa di fida già versata al Comune;
2. Chiunque fidasse falsamente sotto il proprio nome pagherà, a titolo di penale, il quadruplo della fida totale stabilita per ogni capo, salvo sempre la immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.

ART. 19 - Adempimenti

1. Quei cittadini che intendono condurre a pascolo i propri animali nei terreni demaniali destinati a pascolo devono:
 - a. anticipatamente dichiarare all'ufficio comunale addetto le specie ed il numero di animali che intendono immettere al pascolo opportunamente identificati tramite marchio auricolare, o collare colorato per i soli equini come riportato all'art.11 co.1 lettera e) del presente regolamento;
 - b. esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
 - c. aver dotato il proprio bestiame di marca auricolare, collari colorati o altro segno distintivo per i soli equini;
 - d. aver pagato la fida stabilita per l'anno in corso e per gli anni precedenti.

ART. 20 - Tassa di fida pascolo

1. La fida è fissata dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale; essa sarà pagata anticipatamente e in ogni caso prima dell'ingresso sui luoghi di pascolo, come previsto dall'art. 14 del presente regolamento;
2. Detratte le spese necessarie per la gestione e sorveglianza delle aree di pascolo, le eventuali somme ricevute dalla fida pascolo saranno reinvestite dall'Amministrazione Comunale per il miglioramento dei beni di uso civico.
3. L'allevatore che non ha saldato le spettanze di fida per l'anno precedente non ha diritto all'ingresso nelle terre di uso civico per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre, gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati prima dell'immissione al pascolo ovvero entro il termine del 31 marzo;
4. A chi non corrisponderà la seconda soluzione entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo sarà sospeso il certificato di fida;

ART. 21 - Domanda di fida pascolo

1. Gli aventi diritto che intendono immettere del bestiame sui pascoli demaniali dovranno far pervenire, entro il 31 Marzo di ogni anno, previa pubblicazione da parte dell'Ente di apposito Avviso pubblico, richiesta scritta all'Ufficio preposto, indicando numero e specie dei capi identificati tramite marchio auricolare o comunque entro il termine indicato dall'Avviso di cui sopra.
2. L'Ufficio preposto iscriverà successivamente nell'apposito registro di fida le richieste che saranno pervenute;
3. Qualora il numero dei capi dichiarati all'istanza di fida pascolo e quindi certificati dall'Ente Comunale dovesse ridursi per volontà dell'Allevatore, il diritto è revocato per il numero dei capi ridotti;
4. Qualora dovesse verificarsi una sostituzione di capi rispetto a quelli dichiarati, anche di stesse caratteristiche (colore, età, sesso, etc.), restando invariato il numero complessivo

di bestiame, è necessario comunicarlo agli Uffici Comunali, pena la revoca del diritto nella sua interezza;

ART. 22 - Pubblicazione dell'elenco dei richiedenti la fida pascolo

1. L'elenco dei richiedenti la fida pascolo sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Roccadaspide per 15 giorni naturali e consecutivi;
2. Per le superfici concesse in fida pascolo, il carico di bestiame complessivo, distinto per tipologia di soprassuolo, non potrà eccedere il carico massimo indicato nel precedente art. 13.

ART. 23 – Eventuale graduatoria di fida e parametri premianti

1. Non sarà stilata alcuna graduatoria, sarà riconosciuto il diritto a tutti coloro che hanno avanzato istanza e ritenuti in regola con i requisiti, utilizzando il criterio stabilito dall'art.4 comma 6;
2. L'Ente assegnerà a ciascun richiedente i terreni soggetti al pascolo e la relativa superficie calcolata secondo il criterio stabilito dall'art.4 comma 6;
3. Il proprietario del bestiame è tenuto far pascolare il proprio bestiame solamente sui terreni assegnati secondo il criterio del precedente comma;
4. Sono introdotti i seguenti parametri premianti, che sono cumulabili:
 - a) Al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (*abbr.* IAP) - giovane imprenditore - dimostrabile da iscrizione INPS, sono riconosciuti 5 (cinque) ettari in più rispetto a quelli dovuti dal calcolo di cui all'art. 4 comma 6, ad un importo agevolato e stabilito con Delibera di Giunta Comunale o Consiglio Comunale;
 - b) Al coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, dimostrabile da iscrizione INPS, che trasforma il latte in prodotto lattiero – caseario a norma di legge nel proprio caseificio aziendale, sono riconosciuti 5 (cinque) ettari in più rispetto a quelli dovuti dal calcolo di cui all'art. 4 comma 6, ad un importo agevolato e stabilito con Delibera di Giunta Comunale o Consiglio Comunale, oppure l'assegnazione del diritto ad un importo ridotto stabilito dalla Giunta Comunale o dal Consiglio Comunale;
 - c) per dimostrare e avere le agevolazioni di cui alla lett. b) del presente articolo, è necessario che il prodotto sia marchiato a fuoco o con metodi che lasciano intendere che effettivamente si producano derivati dal latte nella struttura di cui sopra, facilitando il controllo da parte degli Uffici Comunali.

ART. 24 - Pagamento della Tassa di fida pascolo

1. La tassa di fida è considerata annuale con riferimento al periodo solare di fida. Potrà essere versata in una sola o in due rate di cui la prima alla data di rilascio del certificato, la seconda entro il 31 Agosto.
2. La quietanza dell'avvenuto pagamento vale anche quale licenza di pascolo per il periodo di versamento indicato e lo stesso dovrà essere esibito a richiesta degli organi di controllo.
3. Eventualmente si dovesse verificare una modifica del numero dei capi fidati l'interessato dovrà comunicare la variazione e potrà, in detrazione o in aggiunta, previo riconoscimento dell'Amministrazione Comunale, modificare l'importo del secondo versamento o conguagliando il primo.

ART. 25 - Norma di rinvio

1. Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente regolamento si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti contenute nel Regolamento regionale n. 3/2017 e quanto previsto dalla vigente normativa di settore;

ART. 26 - Divieti

1. È assolutamente vietato il pascolo agli animali vaganti.
2. È vietato asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna verde per portarli sui beni privati.
3. È vietato la delimitazione dei pascoli o del territorio comunale salvo diverse esigenze dell'ente.
4. È consentito in via eccezionale per isolare animali gestanti – lattanti e animali bisognosi di cure, realizzare provvisoriamente piccoli spazi movibili di ricovero, previa richiesta e autorizzazione degli Enti preposti; se per la cui realizzazione dovesse servire legname da recinto/steccato da prelevare in loco e di uso civico, è necessaria l'autorizzazione degli enti preposti;
5. È vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare.
6. È vietato far pascolare qualsivoglia specie animale nelle aree escluse dal pascolo di cui al precedente articolo 14, comma 2, e sulle quali sono previsti, o sono in atto, interventi finalizzati al mantenimento o protezione della biodiversità.

ART. 27 - Accertamenti

1. L'Amministrazione comunale farà accertare alla polizia municipale o altro agente che il numero dei capi denunciati corrisponda a quanto versato per la fida pascolo.
2. È fatto obbligo a tutti gli interessati di indicare, nella domanda di fida pascolo, il marchio auricolare o altro segno di individuazione che dovrà essere applicato su ciascun capo di bestiame quest'ultimo per gli equini.
3. Periodicamente l'Ente verificherà la conformità di quanto sopra e provvederà alla requisizione di tutti i capi di bestiame che, eventualmente, siano trovati sprovvisti di marchio auricolare o di altro segno di individuazione denunciati dall'interessato all'atto della richiesta;
4. Eventuale cambio di bestiame dovrà essere immediatamente comunicato all'Ente ed immediatamente si dovrà provvedere ad apporre il segno di distinzione sui capi nuovi, qualora sprovvisti di marchio auricolare.
5. Nel caso in cui se pur contraddistinti con il segno particolare l'interessato immetta al pascolo un numero di capi superiore a quello autorizzato, a titolo di penale sarà tenuto al pagamento della somma corrispondente alla fida per quel singolo capo di bestiame moltiplicata per 4 (quattro).

ART. 28 - Pascolo anticipato o posticipato

1. L'ingresso arbitrato nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'articolo 13, comma 2, del presente Regolamento o l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo, nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso previsti all'articolo 21 e la mancata marchiatura del bestiame comporta il pagamento del quadruplo della fida stabilita per ogni singolo capo e l'espulsione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 29 - Sanzioni

1. L'allevatore che non ha saldato le spettanze di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi.
2. Saranno applicati gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro i termini stabili dal precedente articolo n.20.

ART. 30 - Tariffe di fida pascolo

1. È demandata alla Giunta Comunale o al Consiglio Comunale stabilire le tariffe di fida pascolo.

ART. 31 - Destinazione dei proventi di fida

1. Le entrate della fida pascolo verranno depositate su apposito capitolo del bilancio comunale e saranno destinate esclusivamente al miglioramento dei pascoli ed alle condizioni di vita degli allevatori, nonché alla manutenzione/miglioramento delle infrastrutture propedeutiche e dedicate all'esercizio delle attività silvo-pastorali (manutenzione viabilità e sentieristica di accesso e servizio alle aree pascolive, manutenzione ai fontanili, abbeveratoi, cisterne).

ART. 32 - Controlli

1. Il controllo dei terreni soggetti a pascolo è esercitato dai Carabinieri Forestali e dal Comando di Polizia Municipale;
2. Il controllo igienico-sanitario del bestiame ammesso al pascolo sarà attuato dal personale delle strutture del Servizio Sanitario Veterinario competenti per territorio;
3. È facoltà dell'Ente Comunale richiedere, periodicamente, comprova della conservazione dei requisiti dichiarati all'atto dell'istanza.

ART. 33 - Modifiche

1. Per la modifica del Regolamento nel rispetto delle Leggi vigenti, è richiesta specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 34 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel Regolamento si applicano le norme europee, statali e regionali vigenti in materia.
2. La mancata osservanza da parte degli attuali occupatori, del secondo comma dell'art.3 del Regolamento oltre al recupero delle somme dovute a titolo di canone determina l'attivazione delle procedure statali e regionali di reintegro sulla scorta del Capo IV del R. D. n.332/1928.